



COMUNICATO N. 232/DIV 12 MAGGIO 2023

232/727

“CAMPIONATO SERIE C 2022 – 2023”

PRIMO TURNO FASE PLAY OFF DEL GIRONE – GARE DELL’11 MAGGIO 2023

Si riportano i risultati delle gare del primo turno Fase Play Off del Girone disputate l’11 Maggio 2023:

GARA UNICA

GIRONE A

PADOVA	PERGOLETTESE	1-0
VIRTUS VERONA	NOVARA	3-0
RENATE	ARZIGNANO V.	0-0

GIRONE B

GUBBIO	RECENATESE	1-1
PONTERA	RIMINI	2-1
ANCONA	LUCCHESI	1-1

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	JUVE STABIA	3-0
PICERNO	POTENZA	0-1
MONOPOLI	LATINA	1-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 12 Maggio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

“

GARE DELL’11 MAGGIO 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare del primo turno della Fase Play Off del Girone i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, GUBBIO, MONOPOLI, PONTEDERA, POTENZA, RECANATESE e RIMINI, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- ovvero intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA

GARA AUDACE CERIGNOLA – JUVE STABIA DELL'11 MAGGIO 2023

Il GS rilevato che dai referti acquisiti agli atti (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica) risulta che i sostenitori della Juve Stabia posizionati nel Settore Ospiti, Curva Nord, hanno posto in essere le seguenti condotte:

1. hanno fatto esplodere trentanove petardi di elevata potenza di cui dodici lanciati sul terreno di gioco, dieci nel recinto di gioco; tale condotta ha determinato la sospensione della gara disposta dall'Arbitro su segnalazione del Responsabile dell'Ordine pubblico, per due volte (prima interruzione della durata di 3 minuti e seconda interruzione della durata di 2 minuti) dal 18° minuto del primo tempo al 22° minuto del primo tempo;

2. hanno acceso numero trentasei fumogeni di cui otto lanciati sul terreno di gioco e cinque nel recinto di gioco;

3. hanno lanciato, al 17° minuto del secondo tempo, verso il Settore Distinti occupato dai tifosi locali, numero due bottigliette d'acqua, al 28° minuto del secondo tempo, numero due manicotti in ferro verso la tifoseria locale, senza colpire alcuno;

4. hanno lanciato, nel corso del primo tempo in più occasioni, verso il portiere della squadra avversaria, numero quattro monete, all'altezza dell'aerea di rigore, senza colpire alcuno;

5. hanno provocato danneggiamenti:

a) ad alcune parti del terreno di gioco e dei teli posti sui pannelli pubblicitari con i lanci del materiale pirotecnico indicato al capoverso A), come da documentazione fotografica in atti; b) ad alcune strutture dell'impianto (la parete che separa il vano bagno dal bar), come da documentazione fotografica in atti;

c) ad una parete del bagno del Settore Ospiti loro riservato imbrattandola con scritte.

Ritenuto che i fatti sopra indicati sono contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e integrano atti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica e che gli stessi sono connotati da particolare gravità in quanto hanno provocato la sospensione della gara per un tempo complessivo di circa cinque minuti e hanno rappresentato un rilevante rischio per

l'incolumità dei tesserati avversari quanto al lancio delle monetine, e dei tifosi ospiti quanto al lancio degli altri oggetti;

- visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta;

-rilevato che dalla richiamata relazione della Procura Federale emerge che i tifosi autori dei gesti risultano occupare nelle gare disputate in casa il settore Curva Sud; ne discende, pertanto, l'individuazione dei settori previsti dall'art. 8, lett. d) sulla scorta di tale elemento conoscitivo

P.Q.M.

- delibera di sanzionare la Società JUVE STABIA con l'obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Sud, destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori e con l'irrogazione di EURO 1000 DI AMMENDA.

Si precisa che la gara casalinga da disputare con il Settore Curva Sud priva di spettatori inflitta alla Società, dovrà essere scontata in Campionato (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 200 **PADOVA** per avere i propri sostenitori, presenti nel Settore Tribuna Est, al 23° minuto del secondo tempo, intonato per due volte un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PAGLIARI GIOVANNI (RECANATESE)

per avere, al 49°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, usciva dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (1 INFR)

DONADEL MARCO (ANCONA)

GABURRO MARCO (RIMINI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FRANCO DOMENICO (LUCCHESI)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario PAOLUCCI LORENZO in quanto, si avvicinava allo stesso e gli stringeva con le mani il collo per circa cinque secondi, senza provocare conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta, la riprovevolezza del gesto posto in essere da una parte e considerato, dall'altra, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GONNELLI LORENZO (PICERNO)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriuardosa e offensiva nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, si avvicina agli stessi e pronuncia parole irrispettose e offensive nei loro confronti per contestare l'operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

YABRE MOUSTAPHA (RECANATESE)
SANTINI CLAUDIO (RIMINI)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (1 INFR)

FANTONI NICHOLAS	(ANCONA)
GATTO EMANUELE	(ANCONA)
MEZZONI FRANCESCO	(ANCONA)
SIMONETTI PIER LUIGI	(ANCONA)
MOLNAR IVO	(ARZIGNANO V.)
ACHIK ISMAIL	(AUDACE CERIGNOLA)
D'ANDREA FILIPPO	(AUDACE CERIGNOLA)
SAINZ MAZA LOPEZ MIGUEL ANGEL	(AUDACE CERIGNOLA)
DE CRISTOFARO ANTONIO	(PICERNO)
GALLO ANDREA	(PICERNO)
GARCIA RODRIGUEZ RUBEN	(PICERNO)
KOUDA RACHID	(PICERNO)
VALENTINI NAHUEL	(PADOVA)
CATANESE GIOVANNI	(PONTEDERA)
NICASTRO FRANCESCO	(PONTEDERA)
SHIBA CRISTIAN	(PONTEDERA)
BONTA' FRANCESCO	(GUBBIO)
BULEVARDI DANILO	(GUBBIO)
ROSAIA GIACOMO	(GUBBIO)
SIGNORINI ANDREA	(GUBBIO)
TOSCANO MARCO	(GUBBIO)
ALTOBELLI DANIELE	(JUVE STABIA)
MIGNANELLI DANIELE	(JUVE STABIA)
SCACCABAROZZI JACOPO	(JUVE STABIA)
VIMERCATI ALESSANDRO	(JUVE STABIA)
AMADIO STEFANO	(LATINA)
CORTINOVIS FABIO	(LATINA)
FABRIZI LUCA	(LATINA)
BRUZZANITI GIOVANNI	(LUCCHESI)
D'ALENA ANTONIO	(LUCCHESI)
MASTALLI ALESSANDRO	(LUCCHESI)
PANICO GIUSEPPE ANTONI	(LUCCHESI)
DE SANTIS IVAN FRANCESCO	(MONOPOLI)

GIANNOTTI PASQUALE	(MONOPOLI)
HAMLILI ZACCARIA	(MONOPOLI)
BENALOUANE YOHAN	(NOVARA)
ILLANES MINUCCI JULIAN	(NOVARA)
LAZAAR ACHRAF	(NOVARA)
VARONE IVAN	(NOVARA)
MAZZARANI ANDREA	(PERGOLETTESE)
PICCININI STEFANO	(PERGOLETTESE)
CATURANO SALVATORE	(POTENZA)
GYAMFI BRIGHT	(POTENZA)
HADZIOSMANOVIC CRISTIAN	(POTENZA)
GIAMPAOLO DANIEL	(RECANATESE)
PACCIARDI FEDERICO	(RECANATESE)
SENIGAGLIESI LUCA	(RECANATESE)
MALOTTI MANUELE	(RENATE)
SILVA JACOPO	(RENATE)
SIMONETTI LORENZO	(RENATE)
PANELLI TOMMASO	(RIMINI)
TANASA ANDREI	(RIMINI)
VANO MICHELE	(RIMINI)
FAEDO CARLO	(VIRTUS VERONA)
MUNARETTI LUCA DOMENICO	(VIRTUS VERONA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Pubblicato in Firenze il 12 Maggio 2023

IL PRESIDENTE

Matteo Marani